

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CURTATONE, BAGNOLO SAN VITO E BORGO VIRGILIO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.

L'anno 2017, il giorno __ del mese di _____ in Curtatone, presso la sede Municipale nella sala delle riunioni della Giunta Comunale

TRA

- Il Comune di Curtatone, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Carlo Bottani, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso, ai fini della presente convenzione;

E

- Il Comune di Bagnolo San Vito, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Manuela Badalotti, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso, ai fini della presente convenzione;

E

- Il Comune di Borgo Virgilio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Alessandro Beduschi, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso, ai fini della presente convenzione;

PREMESSO

- che le Amministrazioni Comunali di Curtatone, Bagnolo San Vito e Borgo Virgilio, hanno intenzione di avviare un processo di collaborazione per la gestione in forma coordinata ed associata del Corpo di Polizia Locale e hanno raggiunto le necessarie intese circa i contenuti della presente convenzione;
- che a tal fine hanno valutato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale richiesti dall'ordinamento per l'esercizio associato dei servizi di pertinenza del Comando di Polizia Locale;
- che la gestione associata dei servizi comunali non mette in discussione l'autonomia politica e decisionale dei Comuni partecipanti, che va comunque specificatamente mantenuta, costituendo un retaggio storico ormai consolidato;
- che il superamento degli ambiti di competenza territoriale di ciascun Comune permette di gestire i servizi in modo più efficiente ed efficace, migliorandone la qualità e garantendo standard uniformi nei confronti di tutti i cittadini amministrati;
- che l'area geografica, costituita dai territori dei Comuni partecipanti alla predetta intesa, presenta caratteri di omogeneità per tradizione storico-culturale, struttura economico-sociale ed insediamenti urbani;
- che la preminente parte dei territori dei Comuni sono limitrofi ed affini, per cui analoghi sono i problemi presenti sui territori comunali che formano oggetto dell'attività del servizio di polizia locale;

- che al fine di garantire un'adeguata professionalità per gli operatori ed un adeguato servizio ai cittadini, è indispensabile disporre di una struttura formata da un nucleo di agenti che consenta un servizio attivo ed operativo sul territorio per una prolungata fascia oraria;
- Visti gli artt. 1, comma 2°, e 3 della Legge 07/03/1986, n° 65;
- Visto l'art. 23 della Legge Regionale 14/04/2003, n° 4;
- Considerato che le forme di collaborazione tra gli Enti Locali sono incentivate sia dalle leggi statali (artt. 25-27 e 30-35 del T.U. nr. 267/2000 che disciplina le forme di associazione intercomunale per la gestione di servizi e funzioni), sia dalla Legge Regionale di settore (L.R nr. 4 del 14 aprile 2003);
- Richiamato l'art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 che prevede che al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi, i Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi a garanzia.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

<p>ART. 1 (Oggetto della Convenzione)</p>

I Comuni di Curtatone, Bagnolo San Vito e Borgo Virgilio si convenzionano per gestire in forma associata i servizi di Polizia Locale nell'interesse del territorio di loro competenza.

Gli Enti Associati, compresi nella Provincia di Mantova e tra loro territorialmente contigui, con la presente Convenzione stabiliscono di associarsi per la gestione di tutte le funzioni e attività di Polizia Locale attraverso i propri Corpi e Servizi che a tale scopo verranno identificati quale: **“Corpo di Polizia Locale Intercomunale “Mantova Sud”**.

Il Comune di Curtatone è incaricato delle funzioni di Ente Capo convenzione e quale sede delle riunioni della prevista Conferenza dei Sindaci.

<p>ART. 2 (Finalità)</p>

La presente convenzione tende a conseguire, attraverso l'istituzione del servizio di polizia locale in forma associata, l'ottimizzazione dei servizi di polizia locale e delle forme di riorganizzazione e gestione che consentano la realizzazione e l'incremento quanti-qualitativo degli stessi.

In particolare, si utilizzerà la centrale operativa del Corpo di Polizia Locale di Borgo Virgilio quale centrale operativa della convenzione, con l'impiego di risorse umane e strumentali necessarie a garantire un ampio servizio verso la cittadinanza dei Comuni associati.

I servizi che si intendono gestire in forma associata sono quelli previsti dalle vigenti norme statali e regionali in materia di polizia, nella forma del mutuo scambio, sia programmati che a fronte di casi di urgenza e/o emergenza, impiegando le risorse umane e/o strumentali a disposizione dei rispettivi Servizi di Polizia Locale degli Enti associati. Gli Enti associati riconoscono che l'organizzazione operativa dell'attività ordinaria e sulle materie di intervento ritenute prioritarie, in attuazione alle direttive della Conferenza dei Sindaci, sono affidate al coordinamento dei Comandanti dei Corpi di Polizia Intercomunale associati.

I servizi associati programmati e quelli necessari verranno eseguiti come da disposizioni del coordinamento dei Comandanti.

La gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale prevede l'utilizzo del personale tra i comuni aderenti alla presente convenzione per lo svolgimento coordinato del servizio di polizia locale nell'ambito dell'orario di servizio, ai sensi degli articoli 30 e 33 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 3

(Priorità dei servizi da realizzarsi in forma associata)

Ferma restando l'inderogabilità di espletamento dei compiti affidati dalla legge agli organi di Polizia Locale e l'inderogabilità dell'obbligo di intervento nei casi di urgenza e, considerando i compiti esercitati in forma individuale presso il singolo Ente da ciascun addetto al Servizio, i Comuni riconoscono la preminenza, nell'ambito dei servizi individuati al precedente articolo e dedotti in convenzione, al servizio di polizia stradale, di sicurezza urbana, in considerazione della necessità di intervenire con azioni tese a vigilare sul traffico e sulle condizioni di sicurezza dei cittadini, per garantire l'osservanza del Codice della Strada e la migliore sicurezza dei cittadini residenti.

Tale obiettivo sarà realizzato mediante l'utilizzo della centrale operativa del Corpo di Polizia Locale di Borgo Virgilio che avrà funzioni di coordinamento operativo, nell'ambito delle direttive impartite, dei servizi convenzionati.

Si opererà inoltre con rigore per conseguire il rispetto delle regole di civile convivenza richieste dalle leggi comunitarie, nazionali e locali per assicurare un'adeguata conoscenza degli aspetti legati alla presenza della popolazione "fluttuante", alla circolazione di persone, di veicoli e merci, per ottenere l'osservanza dei limiti di velocità nei centri abitati ed allo scopo finale di incidere positivamente sulla diminuzione delle sinistrosità. Nell'ambito della più generale programmazione dei servizi, verranno inoltre effettuati controlli di polizia ambientale, commerciale, edilizia e di tutte le funzioni/attività di polizia locale.

ART. 4

(Ambito territoriale)

Il servizio associato di Polizia Locale è svolto all'interno del territorio dei comuni convenzionati. Il personale di Polizia Locale opera in tale ambito nello svolgimento dei compiti assegnati rimanendo nel ruolo organico dell'Ente di appartenenza e, mantenendo tutte le qualifiche ed i profili professionali posseduti (art. 3 legge 65/1986). Nell'esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende funzionalmente dal Sindaco del territorio sul quale si trova ad operare. E' facoltà delle singole Amministrazioni indire concorsi congiunti con produzione di un'unica graduatoria degli idonei per l'assunzione di dipendenti inquadrati nella qualifica professionale. E' consentito inoltre, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati da un unico Comune anche da parte di altri Comuni associati, in conformità alle procedure e modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi.

Ad insindacabile giudizio degli Enti Associati, previo parere della Conferenza dei Sindaci, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata delle attività indicate al precedente art. 2. In tal caso, l'adesione da parte di altri Comuni sarà oggetto di modifica della presente convenzione.

ART. 5

(Conferimento attrezzature – Proventi delle sanzioni)

Per effetto della presente Convenzione ai fini dell'espletamento dei servizi di Polizia Locale, gli Enti Associati mettono a disposizione le attrezzature e gli automezzi già in dotazione dei propri singoli Corpi e Servizi di Polizia Locale al momento della sottoscrizione.

I mezzi, i veicoli e quant'altro in dotazione ai servizi di Polizia Locale degli Enti aderenti alla convenzione, rimangono di proprietà degli Enti e sono a disposizione del servizio convenzionato per tutta la durata dello stesso.

I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento, spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione, indipendentemente dall'appartenenza degli accertatori.

ART. 6
(Durata – Recesso – Ammissione di nuovi Enti)

La presente convenzione, per i Comuni di Curtatone, Bagnolo San Vito e Borgo Virgilio ha durata fino al 31 dicembre 2028.

L'istanza di ammissione al servizio convenzionato di nuovi Comuni deve essere presentata al Comune capo convenzione e, trasmessa per conoscenza, a tutti i Comuni convenzionati. L'accettazione dell'istanza è subordinata all'approvazione unanime da parte di tutti i Comuni convenzionati.

Ogni Comune può recedere dagli impegni assunti con la presente convenzione, dandone comunicazione al Comune capo convenzione.

La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e, gli effetti della stessa, si produrranno decorsi 2 (due) mesi dalla sua presentazione.

ART. 7
(Individuazione dei soggetti coinvolti nell'organizzazione e gestione dei servizi)

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma viene confermato, come Comune capofila, il Comune di Curtatone e come Responsabile della Convenzione, sia per i rapporti di rilevanza esterna sia per i profili di responsabilità giuridico-amministrativa il Comandante di Polizia Locale del comune stesso.

La conferenza dei Sindaci, potrà nominare il Vice-Comandante.

Il sistema direzionale dell'attività di gestione associata è così articolato:

- il Sindaco è autorità di Polizia Locale del Comune che rappresenta. Gli agenti e gli ufficiali, durante l'espletamento del servizio di istituto, saranno in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco e degli assessori titolari di delega alla polizia locale del Comune in cui si troveranno ad operare.
- la Conferenza dei Sindaci è la forma di consultazione politica tra i Comuni aderenti alla presente convenzione;
- il Corpo di Polizia Locale Intercomunale è la forma tecnico-operativa per il raggiungimento degli scopi della convenzione.
- Il coordinamento dei Comandanti è l'organismo decisionale dei servizi associati;
- Il Comandante della convenzione rappresenta la convenzione all'esterno ed è il responsabile giuridico amministrativo della convenzione stessa.

Stante la durata della convenzione, il responsabile del servizio associato potrà ruotare fra i responsabili dei Comuni convenzionati. Ogni due anni, la conferenza dei Sindaci prenderà in esame tale eventualità.

ART. 8
(Conferenza dei Sindaci)

La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione ed ha il compito di dettare direttive ed indirizzi in ordine alle attività di polizia locale associate, di verificarne l'andamento e disporre quanto necessario per migliorarne la funzionalità.

ART. 9
(Ausilio del Segretario Comunale)

I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

ART. 10
(Gestione dei servizi)

I servizi saranno prestati in ore diurne e nei limiti dell'operatività messa in campo, anche in ore notturne e sia in giorno feriali che, quando necessario, in giorno festivo. I servizi resi ai sensi del presente articolo verranno compensati dall'Ente di appartenenza a norma di quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali.

Le richieste di intervento sono valutate dal coordinamento dei Comandanti della convenzione, in osservanza al programma ed alle direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci istituita dal precedente articolo 8.

Al fine di ottenere un miglioramento generale dell'efficienza gestionale, per ogni singolo servizio oggetto di convenzione verrà individuato il responsabile che disporrà di tutto il personale assegnato per l'espletamento dei servizi convenzionati, tenuto conto delle esigenze di funzionalità e della necessità di assicurare la migliore produttività nell'esercizio delle risorse disponibili.

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge e dal Contratto Collettivo di categoria, le singole Amministrazioni Comunali potranno conferire separatamente incarico di Posizione Organizzativa al Responsabile della convenzione, con attribuzione di indennità di posizione che non potrà complessivamente superare l'importo massimo dell'indennità di posizione prevista per i titolari di posizione organizzativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 5 del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali del 22 gennaio 2004.

Viene ribadito che ogni Comune conserva la propria autonomia gestionale lasciando le funzioni di responsabile di servizio al proprio Comandante.

Il risultato delle attività svolte sarà soggetto a valutazione da parte degli organismi di valutazione dei singoli Comuni. L'attribuzione dell'indennità di risultato sarà stabilita dai singoli Comuni e non potrà superare complessivamente l'importo massimo previsto dal vigente contratto.

I Contratti Collettivi integrativi di ciascun Comune aderente per la gestione degli incentivi di produttività potranno stabilire l'apporto individuale aggiuntivo di ciascun Comune per il miglioramento dei servizi, il potenziamento e/o l'istituzione di nuovi servizi e la realizzazione di progetti finalizzati e/o progetti obiettivi o comunque iniziative intese al conseguimento di un più elevato grado di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi erogati.

Le modalità di gestione delle risorse aggiuntive di cui al punto precedente sono definite dai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.

ART. 11
(Organizzazione del Servizio)

I Comuni convenzionati mettono a disposizione le dotazioni e mezzi tecnici di loro proprietà per lo svolgimento dell'attività associata. L'uso comune ne è, conseguentemente, autorizzato con l'obbligo, per i singoli Enti, di estendere le relative garanzie assicurative vigenti per il proprio personale. Le spese ordinarie di funzionamento vengono sostenute dai Comuni.

Particolare rilevanza sarà data al funzionamento della centrale operativa ritenuta fulcro e origine dell'operatività del sistema di convenzione messo in campo.

ART. 12
(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, adottate, se ed in quanto necessarie, da parte degli organi competenti, nonché alle leggi in materia di polizia locale e alle norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie.

Sino all'approvazione in forma integrata e coordinata dei Regolamenti Comunali di Polizia Locale, continuano ad applicarsi le norme dei Regolamenti Comunali di Polizia Locale vigenti.

In caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci, sentito il coordinamento dei Comandanti, assume, con proprio provvedimento motivato, ogni determinazione interpretativa.

IL COMUNE DI BORGO VIRGILIO

Il Sindaco Alessandro Beduschi

IL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Il Sindaco Manuela Badalotti

IL COMUNE DI CURTATONE

Il Sindaco Carlo Bottani